



# **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

## **DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA**

**- Ing. Marco Puiatti -**

**N. 28 di Reg. del 03/10/2016**

**Prot. n. 1544 del 03/10/2016**

**Immediatamente eseguibile**

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN ORDINE ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO DI ETRA SPA CONTRO IL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA ED ALTRI, AVANTI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI VENEZIA, CORRELATA AL PROCEDIMENTO N. REG. 1601/2014 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA INIZIALMENTE PROMOSSO DA BOTTERI.**

**Facciate n. 5**

## IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

### PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>^</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>^</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle soppresses Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";
- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e

- comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 100 del 29/06/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
  - con D.P.G.R. Veneto n. 183 del 23/12/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2016 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

**DATO ATTO** che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

**RICHIAMATO** il proprio Decreto 40 del 06/11/2014 con il quale si è, tra l'altro, stabilito:

1. di autorizzare la costituzione in giudizio in ordine alla causa civile promossa dal sig. Giovanni Battista Botteri rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Palisi (C.F. PLSMSM69D24C352T) e dall'Avv. Arturo Mazza (C.F. MZZRTR69P12G224N), iscritta a ruolo con numero di registro 1601/2014 presso il Tribunale Civile di Padova, al fine di tutelare gli interessi dell'ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati (danni arrecati agli immobili di proprietà del sig. Giovanni Battista Botteri da un allagamento a seguito di acquazzone verificatosi in data 21/05/2012);
2. di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'ente nella vertenza in parola allo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD), C.F. e P. IVA 04675630281 con polizza assicurativa attiva per responsabilità professionale n. 320412363, massimale € 750.000,00, emessa dalla Compagnia Assicurazioni Generali Spa, Agenzia di San Martino di Lupari (PD);
3. di affidare all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLR69H29C743A, del medesimo Studio, il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio;

**VISTA** l'eccezione sollevata, nell'ambito del procedimento n. reg. 1601/2014, dalla parte "Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" chiamata in giudizio da altra parte in causa "Etra spa" e relativa al difetto di competenza del Tribunale Civile di Padova adito, in favore della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia;

**VISTA**, altresì, la domanda di manleva svolta dal "Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" nei confronti di altra parte in causa "Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l.";

**PRESO ATTO** che, sciogliendo la riserva posta sull'eccezione sopraccitata, il Giudice del procedimento n. reg. 1601/2014 presso il Tribunale Civile di Padova, Dott. Guido Marzella, con ordinanza del 17/06/2016 emanata tenendo conto della sentenza 10397/2016 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione sesta sezione civile - 3 sull'analogica causa pendente procedimento n. reg. 9075/2013, ha dichiarato, l'incompetenza del Tribunale Civile di Padova a conoscere della domanda svolta da "Etra spa" nei confronti del "Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" nonché della domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti della "Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l.", concedendo termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza stessa per la riassunzione del relativo giudizio di fronte al competente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia e disponendo che la predetta riassunzione coinvolga tutte le parti del giudizio compreso il Consiglio di Bacino Brenta;

**CONSIDERATA** la necessità che l'ente, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per dimostrare l'estraneità ai fatti citati, si costituisca in giudizio nella nuova causa assunta da "Etra spa" avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia nei confronti di tutte le parti coinvolte nel procedimento civile n. reg. 1601/2014 e notificata in data 25/07/2016;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 12 comma 2 lettera e) della Convenzione istitutiva dell'ente, registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013, che assegna al Comitato Istituzionale la competenza in merito alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- il D.P.G.R. Veneto n. 126 del 24/09/2013 e i successivi D.P.G.R. del Veneto citati in premessa, che hanno attribuito al sottoscritto le competenze del Presidente e del Comitato Istituzionale dell'ente;

**RITENUTO** di autorizzare la costituzione in giudizio in ordine alla nuova causa presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia correlata al procedimento presso il Tribunale Civile di Padova n. reg. 1601/2014;

**VERIFICATO** che l'oggetto della prestazione professionale in questione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e che la prestazione stessa è di natura altamente qualificata e caratterizzata dal requisito della temporaneità;

**ACCERTATO** che all'interno della struttura operativa dell'ente non sono presenti figure in possesso della professionalità e della specializzazione richieste per fornire all'ente l'assistenza specifica necessaria per il buon esito delle operazioni sopraindicate;

**VISTE** le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente, come modificato con Deliberazione dell'Assemblea della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" n. 11 del 29/05/2008;

**RITENUTA** in particolare l'applicabilità, alla fattispecie di incarico, dell'art. 35 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente che norma il conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa, sussistendo sia i motivi di urgenza che la natura fiduciaria del rapporto;

**RICORDATO** altresì che l'affidamento diretto di patrocinio legale in giudizio è stato oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 13 aprile 2012, che distinguendo la difesa in giudizio dall'incarico di consulenza e di assistenza legale a contenuto complesso, ne riconosce la natura di contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica di cui al Codice degli Appalti;

**CONSIDERATO** che allo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD) C.F. e P. IVA 04675630281, è già stato affidato il patrocinio legale nella causa correlata di cui al procedimento n. reg. 1601/2014 e pertanto lo stesso Studio Legale conosce compiutamente il caso in questione e ha già tutti gli elementi per patrocinare anche la nuova causa presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia;

**ASSUNTO** agli atti con prot. 1518/2016 il preventivo formulato dallo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin di San Martino di Lupari (PD) C.F. e P. IVA 04675630281, pervenuto in data 28/09/2016 a mezzo PEC, che propone l'assistenza nella causa presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia correlata al procedimento presso il Tribunale Civile di Padova n. reg. 1601/2014, per euro 3.962,50 + oneri previdenziali e fiscali (totali euro 5.027,62 al lordo delle ritenute a carico del percipiente);

**VALUTATA** la congruità dell'offerta e l'opportunità che la causa venga seguita dallo stesso studio legale visto che trattasi del medesimo evento dannoso;

**RITENUTO** pertanto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'ente nella vertenza in parola allo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari, - C.F. e P. IVA 04675630281 - riconoscendo all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLR69H29C743A, del medesimo Studio il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio;

**RITENUTO** altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere quanto prima alla costituzione in giudizio;

**VISTI:**

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 14/07/2016 con cui sono stati approvati:
  - il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018,
  - il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018,
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 23 del 25/07/2016 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018;
- la Determinazione n. 34 del 25/07/2016 con la quale è stata approvata la transcodifica delle voci di bilancio dal vecchio modello al modello "armonizzato" nel rispetto del D.Lgs. 118/2011 e del PEG 2016-2018 del Consiglio di Bacino Brenta;
- la Determinazione n. 39 del 01/08/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, al DUP 2016-2018 e al PEG 2016-2018 del Consiglio di Bacino Brenta per

l'adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro per IVA in scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta del presente Decreto;

## DECRETA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio in ordine alla causa presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia correlata al procedimento presso il Tribunale Civile di Padova n. reg. 1601/2014 promossa dal sig. Giovanni Battista Botteri rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Palisi (C.F. PLSMSM69D24C352T) e dall'Avv. Arturo Mazza (C.F. MZZRTR69P12G224N), al fine di tutelare gli interessi dell'ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati;
2. di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'ente nella vertenza in parola allo Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari (PD), C.F. e P. IVA 04675630281 con polizza assicurativa attiva per responsabilità professionale n. 320412363, massimale € 750.000,00, emessa dalla Compagnia Assicurazioni Generali Spa, Agenzia di San Martino di Lupari (PD);
3. di affidare all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLR69H29C743A, del medesimo Studio, il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio.
4. di impegnare l'importo presunto, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali, di euro 5.027,62 al lordo delle ritenute a carico del percipiente, imputandolo al cap. 10707032/6 "Incarichi – Patrocinio Legale – altri servizi generali" Missione 1 Programma 11 "Altri servizi generali" del corrente esercizio del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, dove la somma trovasi stanziata e disponibile;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere quanto prima alla costituzione in giudizio;
6. di incaricare il Direttore a provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
Ing. Marco Puiatti

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 03/10/2016

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

---